

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni — tel. 0985 8874110

ORDINANZA N. 600

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

### IL SINDACO

VISTA 1a legge n. 267/2000;

VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento ne gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

VISTA la circolare del ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, avente ad oggetto "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti", nella quale, tra le altre cose, si richiama l'attenzione sulla necessità di implementare l'attività di sensibilizzazione della popolazione, fornendo una corretta informazione sull'importanza di adottare corrette misure di prevenzione, con particolare riferimento alle scuole e ai gestori di esercizi pubblici e privati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 che detta misure urgenti per il contrasto e il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020 che estende le misure di contenimento di cui al precedente Decreto, su tutto il territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. I del 27 febbraio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 3 del 8 marzo 2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 4 del IO marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale ";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 60 del 12 agosto 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. In materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

DATO ATTO che ai sensi del punto 4 dell'Ordinanza della Regione Calabria n.3 dell'08/03/2020, il Sindaco adotta il provvedimento di competenza al fine di garantire le misure di sicurezza prescritte dalla normativa;

VISTA la presenza nel territorio comunale di un numero elevato di famiglie contagiate e considerato che la Regione Calabria rientra ancora tra quelle a rischio (cd. zona Rossa);

VISTO il preoccupante andamento della curva epidemiologica negli ultimi giorni;

RITENUTA la necessità di evitare assembramenti legati all'afflusso degli studenti nei relativi istituti scolastici e quindi di garantire il Diritto costituzionalmente sancito alla salute di bambini, famiglie e di tutti i cittadini;

VALUTATA la necessità di predisporre un piano di scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita degli alunni nei plessi scolastici alla ripresa dell'attività didattica in presenza;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di Polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio Comunale;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le motivazioni sopra citate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente "in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

## ORDINA

Che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, dal 26 novembre 2020 e fino a tutto il 28 novembre 2020, le attività delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo si svolgano esclusivamente con modalità a distanza, ove possibile, e con organizzazione integralmente demandata alla autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il predetto periodo servirà a organizzare uno scaglionamento degli orari di ingresso e uscita degli alunni alla prossima ripresa dell'attività didattica in presenza per la quale, sin da ora, si RACCOMANDA fortemente che tutti i minori siano condotti nei rispettivi plessi scolastici da un solo accompagnatore, fatti salvi i casi di minori che utilizzino il servizio di trasporto alunni.

## DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo PEC ai Dirigenti Scolastici, che provvederanno alla comunicazione a tutti gli interessati; che la presente Ordinanza sia trasmessa altresì, per quanto di competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, al Comando Polizia Municipale in sede, alla Prefettura di Cosenza, all'Assessore all'Igiene sede, al Responsabile dell'A.S.P. di Cosenza- Dipartimento di Prevenzione; che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo pretorio on-line del Comune di Belvedere M.mo e ne sia data massima diffusione, anche attraverso stampa e web.

Avverte che non ottemperando a quanto sopra ordinato, si provvederà a norma di legge, senza pregiudizio dell'azione penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Belvedere Marittimo, li 25/11/2020.



IL SINDACO  
Dott. Vincenzo CASCINI